

Informiamo che a far data dal 5 giugno 2015 Primavera Holding S.r.l., società affiliata ad Apollo Global Management, ha acquisito l'intera partecipazione di controllo di Carige Assicurazioni S.p.A. detenuta da Banca Carige S.p.A. Dopo le prescritte autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, Carige Assicurazioni S.p.A. non farà più parte del Gruppo Assicurativo Banca Carige e non sarà più assoggettata alla direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A.. Carige Assicurazioni S.p.A. farà parte del Gruppo Assicurativo Carige e sarà assoggettata alla direzione e coordinamento di Primavera Holding S.r.l., quale capogruppo. La Società assumerà nei prossimi mesi una nuova denominazione sociale.

Fascicolo Informativo

SCELGO IO

Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture e Corpi veicoli terrestri.



Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- Nota Informativa
- Glossario
- Informativa privacy
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E CORPI VEICOLI TERRESTRI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Assicurative prima della sottoscrizione della polizza.

Presso tutti i punti vendita o accedendo al sito www.carigeassicurazioni.it è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito, redatto sulla base di tutti i parametri di personalizzazione tariffaria nonché in base alle forme tariffarie offerte per le autovetture.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il contratto è concluso con Carige Assicurazioni S.p.A., società appartenente al Gruppo assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS ed assoggettata a direzione e controllo della Capogruppo Carige Vita Nuova S.p.A.. Sede legale e Direzione Generale: ITALIA - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano tel. 02.3076.1 – telefax. 02.3086.125 – sito: www.carigeassicurazioni.it - indirizzo di posta: info@carigeassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica certificata: carigeassicurazioni@postecert.it.

Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: n. 1.00031 Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Al 31 dicembre 2014, l'ammontare del Patrimonio Netto è pari ad € 193,2 milioni, di cui Capitale Sociale € 165,1 milioni e Riserve Patrimoniali € 0,1 milioni. L'indice di solvibilità è pari a 1,64 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Coperture assicurative offerte

Responsabilità Civile, Incendio e/o Furto, Eventi Speciali, Garanzie particolari a pacchetto, Kasko, Ritiro Patente, Patente Protetta, Infortuni Totale Guidatore, Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria, Servizio Assistenza.

Responsabilità Civile:

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto (Art.1).

L'assicurazione può essere prestata nelle seguenti forme:

- Bonus/Malus: tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel "periodo d'osservazione" precedente e si articola in classi di merito d'appartenenza.
- Bonus/Malus con franchigia: tale forma prevede, oltre a quanto sopra indicato, una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'Assicurato in caso di sinistro pagato con responsabilità.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Speciali "Bonus/Malus" e "Bonus/Malus con Franchigia".

Incendio e/o Furto:

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo o natante, in conseguenza di incendio e/o furto (Art.41).

Eventi Speciali:

La Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

Garanzie particolari a pacchetto:

Pacchetto "A": Cristalli, Responsabilità civile dei trasportati, perdita delle chiavi, tassa automobilistica (Art.50).

Pacchetto "B": Eventi Naturali, ripristino garage, soccorso vittime della strada, spese di recupero e parcheggio, danni al veicolo per asportare cose non assicurate (Art.51).

Kasko:

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada o collisione con altro veicolo identificato (Art.52).

Ritiro Patente:

La Società assicura i danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni al Codice della Strada (Art.56).

Patente Protetta:

La Società garantisce il Contraente contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada (Art.59).

Infortuni Totale Guidatore e Infortuni del Conducente:

Le garanzie sono operanti per gli infortuni che il conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso (Artt. 63,71)

Tutela Giudiziaria:

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da Terzi, e riferiti all'uso ed alla proprietà del veicolo (Art.77).

Servizio Assistenza:

La Società mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza al veicolo ed alla persona attraverso la Società AGA Service Italia S.c.a.r.l. (vedi "Prestazioni").

AVVERTENZA: si ricorda che sono presenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo (Artt. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 42, 53, 58, 61, 64, 74, 81 e quanto indicato al paragrafo "esclusioni" del Servizio Assistenza).

AVVERTENZA: si ricorda che la Società può effettuare rivalsa nei confronti dell'Assicurato, ciò significa che può richiederli la corresponsione dell'indennizzo del sinistro che abbia dovuto pagare a terzi in presenza dei presupposti riportati all'Art.2.

AVVERTENZA: si ricorda che sono previste franchigie, scoperti e massimali di garanzia (Condizioni Speciali "Bonus/Malus con franchigia"- "Guida esperta" e "Guida esclusiva" e Artt. 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 63, 71, 73, 77 e quanto evidenziato al paragrafo "Prestazioni" del Servizio Assistenza).

Esempio applicazione franchigia:

- Indennizzo a terzi € 1.000,00, franchigia contrattuale € 500,00, importo da rifondere alla Società € 500,00.
- Indennizzo a terzi € 400,00, franchigia contrattuale € 500,00, importo da rifondere alla Società € 400,00.

Esempio applicazione scoperto (garanzia furto totale):

- Valore veicolo € 10.000,00, scoperto 10% del valore assicurato, importo indennizzabile € 9.000,00.

Esempio applicazione massimale di garanzia:

- Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 6.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato l'importo di € 1.000.000,00;
- Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 2.000.000,00, il sinistro rientra completamente in garanzia.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato (Art.29).

AVVERTENZA: si ricorda che i contratti di responsabilità civile obbligatoria per la circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta. La Società mantiene comunque operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza. La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo dei contratti in questione alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dagli art. "Adeguamento del premio"(Artt. 15, 38).

Per i contratti Corpi Veicoli Terrestri resta in vigore la disciplina del tacito rinnovo (Art. 38).

Estensioni della copertura di Responsabilità civile

È data facoltà di estendere la copertura assicurativa ai casi previsti dalle "Condizioni Aggiuntive per l'Assicurazione dei rischi non compresi in quella obbligatoria" e dalle "Condizioni Integrative".

Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità civile

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2, ove l'assicurato sia una Società.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la

stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 3, 20). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (Artt.4, 21).

Premio

Il premio deve essere corrisposto per l'intera annualità, salvo contratti emessi in forma "temporanea", è ammesso il frazionamento in rate semestrali con aumento del 3% o quadrimestrali con aumento del 4%.

L'assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art.47 del Regolamento IVASS n°5, utilizzando le seguenti forme:

- per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.

AVVERTENZA: si ricorda che è possibile ottenere il rimborso del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato nei casi previsti dagli Artt. 8, 9, 10, 16.

Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, la "comunicazione di rinnovo del contratto", contenente le informazioni previste dalla normativa vigente, e a comunicargli le variazioni peggiorative della classe di merito, senza oneri a carico del Contraente stesso.

Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

La Società mette a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa all'avente diritto l'attestazione dello stato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto unitamente alla "comunicazione di rinnovo del contratto".

L'attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza o sospensione del contratto a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale o alla sospensione.

Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell'attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data dell'evento.

AVVERTENZA: si ricorda che i meccanismi di assegnazione della classe CU (classe di merito universale), strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Società, sono disciplinati dalla Condizione Speciale "Bonus/Malus" e "Bonus/Malus con Franchigia".

Recesso

AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di stipula da parte del Contraente di assicurazioni complementari e di variazione del Contraente medesimo e/o dell'Assicurato, la Società ha diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dagli Artt. 22 e 25.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell'Art. 1913 c.c. può comportare la perdita del diritto all'indennità.

Nell'assicurazione Corpi veicoli terrestri il contraente deve, a pena di decadenza, fare denuncia scritta del sinistro alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (Art. 26).

Legge applicabile al contratto

Le Parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Regime fiscale

Il premio R.C. auto è soggetto all'imposta delle assicurazioni con le aliquote stabilite dalle province di residenza dell'intestatario al P.R.A. e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale con aliquota pari al 10,5%.

I premi riferiti a garanzie Corpi veicoli terrestri sono soggetti all'imposta del 12,5% (con la maggiorazione del 1% per contributo al Fondo Antiracket per le garanzie Incendio e/o Furto, Eventi Speciali, Kasko e Garanzie particolari a pacchetto), ad eccezione del Servizio Assistenza e delle garanzie Infortuni, ove le imposte sono rispettivamente del 10% e del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Procedura per il risarcimento del danno di Responsabilità civile

1. Premessa

AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di sinistro, la Legge stabilisce che l'Assicurato debba darne comunicazione alla Società, anche via P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri.carigeassicurazioni@pcert.postecert.it, entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata al più presto possibile, seguendo con scrupolo le indicazioni di seguito riportate.

1.1 Incidente da circolazione

Per la denuncia dei sinistri, è indispensabile utilizzare il modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (C.A.I.). Compilare il detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute.

Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo "C.A.I." all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali, devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore:

all'Agenzia Generale alla quale è appoggiato il contratto con il seguente testo:

"Informo che la polizza n. ____ intestata a _____ è stata colpita da sinistro il _____
in _____ avente come conseguenza il ferimento e/o la morte di n. _____ persone".

1.2 Risarcimento Diretto

E' una procedura prevista dalla legge (art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni) che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi (art.148 del Codice delle Assicurazioni).

Le condizioni che consentono l'applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono :

- la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati;
- l'accadimento del sinistro nel territorio italiano;
- l'assenza di terzi responsabili;
- danni fisici la cui entità non superino il 9% d'Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente.

Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto:

- i danni al veicolo;
- i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d'Invalidità Permanente);
- i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero).

In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente recarsi in Agenzia per ricevere tutte le informazioni ed il supporto (anche in tema di modulistica) necessari al fine di ottenere il ristoro dei danni attraverso il "Risarcimento Diretto".

Nel caso d'impossibilità a recarsi in Agenzia, dovrà essere inviata (per raccomandata a.r., per fax, per telegramma), una richiesta risarcitoria a Carige Assicurazioni S.p.A., Viale Certosa 222, 20156 MILANO.

1. La richiesta dovrà contenere:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

2. Nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente, la richiesta indica inoltre:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

1.3 Termini di liquidazione e pagamento del sinistro

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell'Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorso trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso.

Per quanto concerne i competenti Centri di Liquidazione Sinistri si rimanda al sito internet www.carigeassicurazioni.it.

Procedura per l'indennizzo di sinistri Corpi veicoli terrestri

AVVERTENZA: si ricorda che sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro e spese per la stima del danno (Artt. 26,31). Per gli aspetti di dettagli delle procedure liquidative si rinvia agli Artt. 28, 31, 35.

AVVERTENZA: limitatamente alla garanzia Tutela Giudiziaria, la Società ha affidato la gestione dei sinistri a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona – Via Enrico Fermi, n. 9/B; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Giudiziaria.

AVVERTENZA: si ricorda che i sinistri del Servizio Assistenza sono gestiti in termini operativi da AGA Service Italia S.c.a.r.l.

Incidenti stradali con controparti estere

a) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia:

si procede come indicato al precedente punto 1.1, avendo cura di riportare sul modulo C.A.I. anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), C.so Sempione, 39 -20145 MILANO - tel. (02) 34968.1.

b) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra.

Nell'ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (indichiamo di seguito elenco dei Paesi), è consigliabile darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro.

Inoltre se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (cd. "mandatario"), occorre inviare apposita richiesta al Centro Informazioni IVASS, all'indirizzo: IVASS – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax: 06.42133730, e-mail: centroinformazioni@ivass.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota), precisando poi che se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a

quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureau sono indicati nel sito web dell'UCI (<http://www.uci.it>)).

Elenco dei Paesi che attualmente hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione e cioè:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Serbia e Montenegro, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Oltre a tali Paesi, vengono a partecipare di fatto al sistema della Carta Verde anche altri Stati, i quali per vari motivi come, ad esempio, la limitatezza del territorio o del parco automobilistico, non hanno un apposito Bureau, ma si appoggiano a quello di uno Stato confinante. Tali Stati sono: Rep.ca San Marino e Città del Vaticano (Bureau dell'Italia), Isola di Man, Isole della Manica e Gibilterra (Bureau della Gran Bretagna), Liechtenstein (Bureau della Svizzera), Principato di Andorra (Bureau della Spagna e della Francia), Principato di Monaco (Bureau della Francia).

Nel caso in cui l'Impresa straniera o la mandataria italiana non abbiano fornito una risposta motivata entro tre mesi dalla data di richiesta di risarcimento, la richiesta potrà essere effettuata all'Organismo d'indennizzo Italiano, presso la CONSAP sede legale: Via Yser - 00198 ROMA.

Allo stesso Organismo potranno essere effettuate le richieste danni per sinistri avvenuti all'estero provocati da veicoli di cui risulti impossibile l'identificazione o un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'Impresa di assicurazione.

- c) Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Via Yser - 00198 ROMA, nei seguenti casi:
- il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
 - il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro di Responsabilità civile

Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola "Bonus/Malus" offrendo alla Società (Centro liquidazione Sinistri competente) il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nel periodo di osservazione precedente. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione Via Yser, 14 – 00198 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative ed esplicitate sul sito www.consap.it.

Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto.

Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:

- a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- e) le perizie dei danni materiali;
- f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
- g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- h) le quietanze di liquidazione.

Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al decreto, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto.

Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto ed in particolare:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
 - 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del decreto, decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1 del decreto, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati dal decreto è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.

Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.

L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.

In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Conciliazione paritetica

La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le Società di Assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore r.c.auto.

Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c. auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo:

- abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure
- abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure
- non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento della Società.

Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società).

Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l'Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.

Se l'Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell'Associazione dei consumatori.

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

Reclami

Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24/2008 e successive integrazioni:

In tutti i casi in cui l'utente, ad esempio contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato, associazione dei consumatori, si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà, in prima battuta, sporgere formale reclamo **per iscritto**, attraverso i seguenti canali:

- a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano
- a mezzo fax 02/45402417
- a mezzo mail: reclami@carigeassicurazioni.it

Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante,
- elementi che consentano un'esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documento utile all'esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.

Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, sarà sua **facoltà** ricorrere:

1. all'**IVASS** (www.ivass.it) inoltrando l'apposito modulo:
 - via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
 - via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
 - via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

L'esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento IVASS 24.2008 potranno essere inviati all'IVASS:

- a) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all'articolo 7.

L'impresa fornirà riscontro all'IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.

In relazione alle **controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.**

2. alla **conciliazione paritetica** Il consumatore può avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:
 - non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo,
 - richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all'Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
 - assenza di risposta da parte dell'Impresa;
 - diniego al risarcimento;
 - offerta accettata solamente a titolo di acconto,.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

Qualora intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, sarà suo **obbligo** ricorrere in via preliminare:

- alla **negoziazione assistita**, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l'assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

SCELGO IO

In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia, potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante

Rapporti assicurativi via web

AVVERTENZA: la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221, ha predisposto nella home page del sito internet www.carigeassicurazioni.it l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all'area riservata.

Arbitrato

AVVERTENZA: si ricorda che nei casi in cui, per la risoluzione delle controversie fra le Parti sia previsto l'arbitrato (Artt. 31,35) è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Mediazione civile

Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria innanzi l'organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.

L'istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l'assistenza del proprio avvocato.

La mediazione non si applica, invece, alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti.

La normativa esclude inoltre l'obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.


Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

Amministratore Delegato

Direttore Generale

(Roberto Laganà)



Glossario

(NON VALIDO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA)

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

ACCESSORI:

optional e/o apparecchiature accessorie – di serie o meno stabilmente fissati al veicolo, non definiti audiofonovisivi.

APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI:

radio-registratori, compact disc, televisori, radiotelefoni e quant'altro di simile, stabilmente fissati al veicolo.

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l'assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA:

l'importo, stabilito in polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

FURTO:

sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene.

INCENDIO:

combustione, con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO:

evento fortuito, violento ed esterno, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

KASKO:

forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada.

LEGGE:

il Codice delle assicurazioni private.

MASSIMALI:

le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione nella Responsabilità Civile Terzi.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCELGO IO

RAPINA:

sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, mediante violenza o minaccia.

REGOLAMENTO:

il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

RESPONSABILITÀ CUMULATA:

la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del conducente del veicolo/natante, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:

nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli/natanti, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei conducenti dei veicoli/natanti coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli/natanti coinvolti, la responsabilità del conducente di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti.

RICORSO TERZI DA INCENDIO:

garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o natante assicurato.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO:

importo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo.

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell'impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Carige Assicurazioni S.p.A..

SOMMA ASSICURATA:

il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.

STATO DI NECESSITÀ:

necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona.

TARIFFA:

nell'assicurazione di R.C.: la tariffa della Società pubblicata ai sensi dell'art. 131 della Legge, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa "Corpi Veicoli Terrestri", tassi e norme della Società, in vigore al momento della stipula del contratto.

TARIFFA NUOVA KILOWATT: la nuova Tariffa con parametro della potenza espresso in kilowatt (NKW dal 09/2012) deve essere applicata:

- 1) alle polizze di nuova emissione relative ad autovetture di nuova immatricolazione, assunte per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o cessione di contratto, precedentemente assicurate presso altra Società assicuratrice anche con polizza temporanea, provenienti da furto o da conto vendita non andato a buon fine, precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali o Kilowatt se la polizza di nuova emissione ha effetto superiore a 30 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza in tariffa Cavalli Fiscali o Kilowatt, non precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali o Kilowatt (ante 09/2012) per le quali sia presentata attestazione dello stato di rischio messo a disposizione dalla nostra Società riferita ad altra autovettura alienata, demolita, distrutta, esportata all'estero contestualmente o in data successiva alla data di scadenza della precedente polizza;
- 2) alle sostituzioni per cambio settore tariffario;
- 3) alle sostituzioni, alle variazioni e ai rinnovi annuali delle polizze sopraccitate.

Può inoltre essere applicata in sostituzione a scadenza annuale di polizze in tariffa Cavalli Fiscali e Kilowatt (ante 09/2012).

TARIFFA CAVALLI FISCALI: la tariffa con parametro della potenza espresso in cavalli fiscali deve essere applicata:

- alle polizze di nuova emissione relative ad autovetture precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Cavalli Fiscali, ad eccezione di quanto previsto al punto 1);
- alle sostituzioni, alle variazioni e ai rinnovi annuali, ad eccezione di quanto previsto al punto 1).

TARIFFA KILOWATT: la tariffa con parametro della potenza espresso in kilowatt (ante 09/2012) deve essere applicata:

- alle polizze di nuova emissione relative ad autovetture precedentemente assicurate con la nostra Società in tariffa Kilowatt (ante 09/2012), ad eccezione di quanto previsto al punto 1);

SCELGO IO

- alle sostituzioni, alle variazioni e ai rinnovi annuali, ad eccezione di quanto previsto al punto 1).

VALORE A NUOVO:

il prezzo di listino del veicolo o del natante, comprensivo degli eventuali accessori, e dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile.

VALORE COMMERCIALE:

valore del veicolo o del natante, determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

(VALIDO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA)

ASSICURATO:

Il Contraente di polizza, il coniuge o il convivente ed i figli conviventi, sia che viaggino congiuntamente che disgiuntamente ed indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel solo caso di incidente stradale sono considerati assicurati anche i trasportati purché a bordo del veicolo ci sia una delle persone assicurate, come definito al comma precedente.

CENTRALE OPERATIVA:

è la struttura di AGA SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Carige Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Carige Assicurazioni S.p.A, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

DECORRENZA E DURATA:

dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

ESTENSIONE TERRITORIALE:

la Società garantisce l'assistenza quando l'Assicurato si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati dell'Unione Europea, Stati dell'ex URSS, Gibilterra, Andorra, Liechtenstein, Isole e Paesi del bacino Mediterraneo, Bulgaria, Svizzera, Iran, Macedonia, Romania, Principato di Monaco.

GUASTO:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INCIDENTE:

l'evento dovuto a causa fortuita, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IN VIAGGIO:

qualsiasi località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato.

MALATTIA IMPREVISTA:

malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE:

malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.

SINISTRO:

guasto, incidente, incendio, furto, che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ:

Carige Assicurazioni S.p.A.

VEICOLO:

autovettura/motociclo/autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocaravan, caravan, autocarro e/o rimorchio che singolarmente non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 3, descritti in polizza. I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.

SCELGO IO

AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma della Legge, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.

Informativa privacy

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

**“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003**

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
- B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte da CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

- a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consorzi propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
- b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.

c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **escluse le aree aeroportuali.**

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive e integrative", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive e integrative".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall'uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

1. **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
2. **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
3. **nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
4. **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;**
5. **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
6. **nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;**
7. **nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;**
8. **se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;**
9. **nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.**
10. **Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nei casi sopra citati agli alinea 1,5,6,7,8,9 la Società può rinunciare al diritto di rivalsa spettante, nei limiti ed alle condizioni previste nelle "Condizioni aggiuntive ed integrative".**

Art. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

Art. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato o del contrassegno di assicurazione, la Società procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 7 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso. La Società trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto, le modalità di rinnovo ed il premio della garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;
- nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.

Quest'ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l'alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 9 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11.

Art. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11.

Art. 11 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER VEICOLI A MOTORE

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 16.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell'eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito alla Società, salvo quanto previsto ai precedenti articoli 8 ultimo comma, 9 penultimo comma e 10 ultimo comma.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta - ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato - prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La Società all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola. All'atto della sospensione la Società rilascia apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

Art. 12 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, l'attestazione dello stato di rischio.

L'attestazione deve contenere:

a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;

- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene messa a disposizione;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

La messa a disposizione dell'attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d'anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere messa a disposizione dalla delegataria.

Nel caso di sospensione di durata superiore ai 3 mesi della garanzia nel corso del contratto, l'attestazione deve essere messa a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

La Società non mette a disposizione l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

L'attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del medesimo contratto o alla sospensione.

Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, alienazione, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell'attestazione messa a disposizione per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data del furto, dell'alienazione, dell'esportazione definitiva all'estero, della demolizione o della cessazione definitiva della circolazione.

Art. 13 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all'Agenzia generale cui è appoggiato il contratto.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nei casi di cui all'art. 149 e 150 della Legge (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d'Invalidità Permanente) l'assicurato che non sia responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria Società, inviando la stessa presso la sede legale di quest'ultima o presso l'agenzia emittente la polizza.

La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a.r., fax o telegramma.

La raccomandata consente di far decorrere da subito i termini per l'eventuale azione giudiziaria.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, salvo sorgano conflitti d'interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d'intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l'assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 15 – RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale.

Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopracitata scadenza annuale. La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto dall'art. 7 "Adeguamento del premio".

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del secondo comma.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto.

La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione e l'eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato.

Art. 18 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(Valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove previsto).

SCGUID - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

TRASP - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario nonché del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**; sono parimenti **esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento**.

RIV - RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o **collaboratori anche occasionali, il cui rapporto dovrà essere comprovato documentalmente**, la

SCELGO IO

Società, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI

(Valide soltanto se espressamente richiamate).

B/M - BONUS/MALUS

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
 - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.Ove venga richiesto di assicurare un'autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A. - persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all'emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
 - a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato;
 - b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria dell'assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE RISERVATA AI CONTRATTI STIPULATI IN "TARIFFA NUOVA KILOWATT"
(Vedi relativa definizione)

Classe di Merito	Coefficienti classe di merito	"Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1 con S14	0,445	1	1	2	9
1 con S13	0,445	1	1	3	9
1 con S12	0,445	1	2	4	9
1 con S11	0,445	1	2	4	9
1 con S10	0,445	1	2	4	9
1 con S9	0,445	1	2	4	9
1 con S8	0,445	1	2	4	9
1 con S7	0,445	1	2	4	9
1 con S6	0,445	1	2	4	9
1 con S5	0,445	1	2	4	9
1 con S4	0,445	1	2	4	9
1 con S3	0,445	1	2	4	9
1 con S2	0,445	1	2	4	9
1 con S1	0,445	1	2	4	9
1	0,445	1	3	5	10

SCELGO IO

2	0,480	1	5	7	11
3	0,520	2	6	8	12
4	0,560	3	7	9	13
5	0,600	4	8	10	14
6	0,650	5	9	11	15
7	0,710	6	10	12	16
8	0,760	7	11	13	17
9	0,800	8	12	14	18
10	0,850	9	13	15	18
11	0,880	10	14	16	18
12	0,930	11	15	17	18
13	1,000	12	15	18	18
14	1,100	13	16	18	18
15	1,450	14	17	18	18
16	1,800	15	18	18	18
17	2,220	16	18	18	18
18	2,700	17	18	18	18

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE RISERVATA AI CONTRATTI STIPULATI IN “TARIFFA KILOWATT”
(Vedi relativa definizione)

Classe di Merito	Coefficienti classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”				
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	0,445	1	2	6	9	12
2	0,480	1	4	7	10	13
3	0,520	2	5	8	11	14
4	0,560	3	6	9	12	15
5	0,600	4	7	10	13	16
6	0,650	5	8	11	14	17
7	0,710	6	9	12	15	18
8	0,760	7	10	13	16	18
9	0,800	8	11	14	17	18
10	0,850	9	12	15	18	18
11	0,880	10	13	16	18	18
12	0,930	11	14	17	18	18
13	1,000	12	15	18	18	18
14	1,100	13	16	18	18	18
15	1,450	14	17	18	18	18
16	1,800	15	18	18	18	18
17	2,220	16	18	18	18	18
18	2,700	17	18	18	18	18

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE APPLICABILE AI CONTRATTI STIPULATI IN TARIFFA “CAVALLI FISCALI”
(Vedi relativa definizione)

Classe di Merito	Coefficienti classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati”				
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1p	0,330	1p	1m	1f	1c	1
1n	0,335	1p	1h	1e	1b	2
1m	0,340	1n	1g	1d	1a	3
1h	0,345	1m	1f	1c	1	4
1g	0,350	1h	1e	1b	2	5
1f	0,355	1g	1d	1a	3	6
1e	0,360	1f	1c	1	4	7
1d	0,370	1e	1b	2	5	8
1c	0,390	1d	1a	3	6	9
1b	0,400	1c	1	4	7	10
1a	0,420	1b	2	5	8	11
1	0,480	1a	3	6	9	12

SCELGO IO

2	0,510	1	4	7	10	13
3	0,540	2	5	8	11	14
4	0,590	3	6	9	12	15
5	0,640	4	7	10	13	16
6	0,670	5	8	11	14	17
7	0,720	6	9	12	15	18
8	0,750	7	10	13	16	18
9	0,810	8	11	14	17	18
10	0,910	9	12	15	18	18
11	0,970	10	13	16	18	18
12	0,990	11	14	17	18	18
13	1,000	12	15	18	18	18
14	1,380	13	16	18	18	18
15	1,700	14	17	18	18	18
16	2,000	15	18	18	18	18
17	2,300	16	18	18	18	18
18	2,700	17	18	18	18	18

7. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società e l'attestazione messa a disposizione in via telematica da quest'ultima riporti l'indicazione della classe di assegnazione CU, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di "Compagnia"			Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di "Compagnia"		
	5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato	Tutti gli altri casi		5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato	Tutti gli altri casi
1	1^	2	1	10	9	11	10
2	1	3	2	11	10	12	11
3	2	4	3	12	11	13	12
4	3	5	4	13	12	14	13
5	4	6	5	14	-	15	14
6	5	7	6	15	-	16	15
7	6	8	7	16	-	17	16
8	7	9	8	17	-	18	17
9	8	10	9	18	-	18	18

* per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l'indicazione nell'attestato delle diciture "N.A." (Non Assicurato) o "N.D." (Non Disponibile)

^ se intestatario al PRA è persona fisica con anzianità patente di almeno 7 anni oppure Società beneficia anche del Superbonus S3.

In caso di assenza dell'indicazione, nell'attestazione messa a disposizione dal precedente assicuratore, della classe di assegnazione CU, il contratto è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:

Anni senza sinistri pagati con responsabilità principale	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

ed applicando alla classe di merito così determinata una maggiorazione di due classi di merito per ciascun sinistro pagato con responsabilità principale provocato negli ultimi cinque periodi di osservazione.

8. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e comunque nell'impossibilità di acquisire altrimenti l'attestato, e di ricostruire quindi la posizione assicurativa tramite dichiarazione e/o documentazione idonea fornita dal Contraente, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito calcolata con il criterio di cui al settimo comma, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra Società ovvero alla classe di merito indicata nell'attestazione, nel caso che si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso la nostra Società, purché la stipulazione dello stesso avvenga, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata.
10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 ed il contratto è assegnato a quella classe.
11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione nel caso in cui vengano reperite, in corso di contratto, nuove evidenze documentali idonee a consentire la rettifica della posizione assicurativa. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Società e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, messa a disposizione dal precedente assicuratore a condizione che:
 - venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
 - venga esibita documentazione idonea a comprovare l'identità di proprietà delle autovetture.
15. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
17. È data facoltà al Contraente o all'intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.
18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato. Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito CU (e Compagnia in caso di provenienza dalla nostra Società), a condizione che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. consegna documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l'identità di proprietà dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.
20. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l'Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.
21. L'Intestatario al P.R.A. può beneficiare della classe di merito maturata anche in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad uno solo di essi. Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.

SCELGO IO

22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal diciannovesimo e ventesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la scadenza del periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio messa a disposizione per il veicolo oggetto di furto.

B/M FRANC - BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/ Malus con Franchigia" fissa ed assoluta non opponibile al terzo danneggiato che prevede:
 - riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e che si articola in classi di merito di appartenenza secondo la tabella di merito riportata alla Condizione speciale "B/M - Bonus/Malus";
 - una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
2. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole di cui alla Condizione speciale "B/M - Bonus/Malus".
3. Nelle annualità successive il contratto è assegnato alla classe di merito in base alla "Tabella delle regole evolutive" di cui alla suddetta Condizione speciale "B/M - Bonus/Malus".
4. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
5. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
6. Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
7. Qualora al contrario il suddetto importo ecceda i limiti della franchigia, il sinistro verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.
8. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
9. In caso di passaggio alla forma "B/M - Bonus/Malus", il contratto sarà inserito nella medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della Condizione speciale "B/M - Bonus/Malus".
10. Resta fermo il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BONPROT- BONUS PROTETTO (concedibile e rinnovabile solo se sia stato corrisposto il relativo premio ed esclusivamente ai contratti stipulati in "Tariffa Nuova Kilowatt" da persone fisiche con anzianità di patente di almeno 7 anni, in Superbonus e senza sinistri pagati nell'anno corrente e nelle cinque annualità consecutive di assicurazione precedenti la stipulazione del contratto)

Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni speciali "B/M - Bonus/Malus" e "B/M FRANC - Bonus/Malus con Franchigia", ai fini dell'evoluzione della classe di merito di Compagnia, non si tiene conto del primo sinistro pagato con responsabilità principale nel precedente periodo di osservazione. In presenza di soli sinistri pagati con responsabilità paritaria, non si tiene conto di quello che, per effetto del cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe l'applicazione del malus.

BON - SUPERBONUS (concedibile esclusivamente ai contratti stipulati in "Tariffa Kilowatt")

Per la determinazione della riduzione di premio vengono considerate le annualità complete e consecutive di permanenza del contratto nel portafoglio della Società in classe di merito 1 della "Tariffa Kilowatt" in assenza di sinistri pagati determinanti l'applicazione di malus. La presenza di almeno un sinistro comporta l'esclusione di tale annualità e di tutte le annualità di assicurazione precedenti dal computo del numero di annualità senza sinistri.

SBON - SUPERBONUS (concedibile esclusivamente ai contratti stipulati in "Tariffa Nuova Kilowatt" da persone fisiche con anzianità di patente di almeno 7 anni o Società, in classe di merito di assegnazione CU 1 e senza sinistri pagati nell'anno corrente e nelle cinque annualità consecutive di assicurazione precedenti la stipulazione del contratto)

Per la determinazione della riduzione di premio vengono considerate le annualità complete e consecutive di permanenza del contratto in classe di merito 1 della "Tariffa Nuova Kilowatt" in assenza di sinistri pagati determinanti l'applicazione di malus. La presenza di almeno un sinistro comporta l'evoluzione del Superbonus S14 in Superbonus S6, del Superbonus S13 in Superbonus S4 e la perdita del Superbonus per tutti gli altri livelli di Superbonus.

Nel caso di contratto precedentemente assunto in "Tariffa Cavalli Fiscali" e assegnato alle classi di merito dalla 1 alla 1P, in assenza di sinistri determinanti l'applicazione di malus nel precedente periodo di osservazione, al contratto in "Tariffa Nuova Kilowatt", emesso in sostituzione a scadenza annuale, è attribuito il Superbonus, determinato sulla base della seguente tabella:

Classe di Merito	1	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1M	1N	1P
Superbonus	Nessuno	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11

SCELGO IO

Nel caso di contratto precedentemente assunto in "Tariffa Kilowatt" e assegnato in Superbonus, in assenza di sinistri determinanti l'applicazione di malus nel precedente periodo di osservazione, al contratto in "Tariffa Nuova Kilowatt", emesso in sostituzione a scadenza annuale, è attribuito il medesimo Superbonus.

Ove il contratto in "Tariffa Nuova Kilowatt" venga assunto oltre 90 giorni dalla scadenza del precedente contratto in "Tariffa Cavalli Fiscali" o in "Tariffa Kilowatt", non si procede all'attribuzione di alcun Superbonus.

NOSIN - ANNI SENZA SINISTRI (non concedibile ai contratti stipulati in "Tariffa Cavalli Fiscali")

Per la determinazione della riduzione di premio legata alla sinistrosità pregressa viene considerata l'assenza di sinistri pagati nell'anno corrente e nelle cinque annualità di assicurazione precedenti, riportate dall'attestazione dello stato di rischio presentata per la stipulazione del contratto. Nella determinazione della riduzione di premio legata alla sinistrosità pregressa non devono essere computate le annualità in cui il veicolo non è stato assicurato. L'assenza di sinistri solo nell'anno corrente non determina alcuna riduzione di premio. La presenza di almeno un sinistro comporta l'esclusione di tale annualità e di tutte le annualità di assicurazione precedenti dal computo del numero di annualità senza sinistri. L'indicazione nell'attestazione dello stato di rischio delle diciture "N.A." (Non Assicurato) o "N.D." (Non Disponibile) comporta l'esclusione delle relative annualità di assicurazione dal computo del numero di annualità senza sinistri.

GLIB – GUIDA LIBERA (concedibile solo ad autovetture)

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età, purché in possesso di idonea abilitazione alla guida.

GESP1 – GUIDA ESPERTA (concedibile solo ad autovetture con proprietari persone fisiche e conducenti di età non inferiore ai 25 anni che abbiano conseguito la patente da almeno tre anni)

L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione del Contraente che l'autovettura è guidata da proprietari persone fisiche e da qualsiasi conducente, anche occasionale, se di età non inferiore ai 25 anni e che abbiano conseguito la patente da almeno tre anni. In caso di cointestazione dell'autovettura, tutti i comproprietari devono avere le caratteristiche sopracitate.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 4000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente che non abbia le caratteristiche sopracitate. Non verrà applicata alcuna franchigia, nel caso in cui l'utilizzo dell'autovettura, al momento del sinistro, sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui alla guida dell'autovettura, al momento del sinistro, si trovi un addetto alla riparazione dell'autovettura o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità dell'autovettura a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Qualora l'assicurazione sia stipulata in forma "B/M FRANCH - Bonus/Malus con franchigia", in caso di sinistro provocato da conducente diverso dal proprietario, la franchigia applicata per il sinistro sarà pari alla somma delle due franchigie.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Qualora tale importo rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

GESC1 - GUIDA ESCLUSIVA (concedibile solo ad autovetture uso proprio con proprietario persona fisica unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata di età non inferiore ai 25 anni e non inseribile in contratti di nuova emissione)

L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione del Contraente che l'autovettura uso proprio è guidata esclusivamente dal proprietario della stessa, purché quest'ultimo sia una persona fisica di età non inferiore ai 25 anni ed unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 4000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente diverso dal proprietario e di età inferiore a 25 anni o di Euro 2000,00, ove il sinistro sia provocato da conducente diverso dal proprietario e di età non inferiore a 25 anni. Non verrà applicata alcuna franchigia, nel caso in cui l'utilizzo dell'autovettura, al momento del sinistro, sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui alla guida dell'autovettura, al momento del sinistro, si trovi un addetto alla riparazione dell'autovettura o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità dell'autovettura a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Qualora l'assicurazione sia stipulata in forma "B/M FRANCH - Bonus/Malus con franchigia", in caso di sinistro provocato da conducente diverso dal proprietario, la franchigia applicata per il sinistro sarà pari alla somma delle due franchigie.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Qualora tale importo rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

RSTATRIM - RISCHIO STATICO RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto viene d'ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Non sono ammesse variazioni di rischio.

Non sono altresì ammesse sospensioni di rischio.

Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare nuovo contratto. La Società pertanto a tale scadenza non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio.

LIBMATR - ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e sospensioni di rischio. E' ammessa la modifica del frazionamento unicamente in occasione della scadenza annuale.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni ed eventuale carta verde.

Alle inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.

Per le inclusioni medesime o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato o del contrassegno ed eventuale carta verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro trenta giorni dal termine dell'annualità stessa. Nel caso di premio frazionato essa viene calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione della Società.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazioni "Attestazione dello stato di rischio", la Società non metterà a disposizione l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere messa a disposizione al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità successiva.

Il passaggio da una formula tariffaria all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

VINC - VINCOLO

La Società preso atto che il veicolo assicurato con la presente polizza è gravato da vincolo a favore dell'Ente risultante sul frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell'Ente medesimo i seguenti impegni:

1. Vincolo per i veicoli locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso;
- b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di locazione.

2. Vincolo per veicoli locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.

Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
- b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

3. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale.

La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e, pertanto, la Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
- b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione fino alla scadenza del vincolo.

4. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale.

La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e pertanto la Società si obbliga, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
- b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
- d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio).

PROPRIM - PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l'assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile.

RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA

1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C., la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro:

- da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida;

SCELGO IO

- da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, **la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l'abilitazione non consenta la guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.**

2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

3. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, **qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.**

4. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C., la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è infortunato.

5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C., nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONDIZIONI GENERALI

Art. 20 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 21 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 22 – ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 24 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, giusta l'indicazione figurante in polizza e fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 25 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere comunicate alla Società entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 26 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l'entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi speciali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all'Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime.

Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo o natante.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/ Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità.

Qualora il danno sia causato da Eventi naturali la Società ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo.

Nell'ipotesi di Ritiro patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati dall'Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso.

Nel caso di Infortunio, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.

Art. 27 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 28 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale dell'autovettura, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dell'autovettura desunto dalla pubblicazione Eurotax edizione gialla del mese di avvenimento del sinistro, con l'intesa che per le autovetture non riportate nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di perdita totale di altri veicoli, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo desunto dalla pubblicazione Eurotax del mese di avvenimento del sinistro, considerando la media tra la edizione gialla e quella azzurra, con l'intesa che per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

Relativamente alle garanzie Incendio e/o Furto ed Eventi naturali e limitatamente alle autovetture di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti. In caso di danno parziale che avvenga dopo il sesto mese e fino al dodicesimo dalla data di prima immatricolazione, non sarà applicato il degrado d'uso, ad eccezione di batterie, pneumatici e parti meccaniche.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Ove il veicolo fosse di proprietà di Società di leasing, in caso di perdita totale dello stesso, l'ammontare del danno verrà determinato al netto dell'IVA.

Art. 29 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Art. 30 – APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie. (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo o natante assicurato, dichiarato in polizza)

Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo o natante considerato.

Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00.

Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.

Art. 31 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a.r. o lettera raccomandata anticipata via fax, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 32 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento presso la sede della Società o dell'Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso.

In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo o natante, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l'esibizione del documento fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.

In caso di danno totale, la Società ha la facoltà, come disposto al 3° comma dell'art. 24 e prima di pagare l'indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell'annualità in corso.

Limitatamente ai sinistri da "Ritiro patente" il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall'art. 26 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all'indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione dell'abilitazione alla guida.

Art. 33 – RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Limitatamente alle garanzie Incendio e/o Furto, Kasko, Eventi speciali ed Eventi naturali, in caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento alla Società stessa del relativo rateo di premio spettante.

Art. 34 – RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà detratto dall'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 28 e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 35 – DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di "Invalidità Permanente", le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'"Invalidità Permanente" ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisoria, su precisa richiesta scritta dell'assicurato e con parere del collegio che all'unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società.

Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 36 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente da inoltrare all'Agenzia entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo, ad adeguare il valore del veicolo o natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.

Per le autovetture uso proprio la Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l'adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nell'adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso, sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione Eurotax edizione gialla del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

L'adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:

- quando il valore dell'autovettura inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione di riferimento;
- quando l'autovettura non è presente o non è valutata nella pubblicazione di riferimento;
- in caso di cessazione della pubblicazione di riferimento o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa;
- in caso di mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della presente clausola;
- in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente art. 28, della valutazione "a nuovo" dell'autovettura assicurata;
- quando siano trascorsi più di otto anni dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata;
- quando l'autovettura è assicurata con contratto che preveda clausole di vincolo a favore di terzi.

L'operatività o meno dell'adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato in polizza e quietanza.

Art. 37 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società ha facoltà in occasione di ciascuna scadenza annuale o di variazione di rischio, di applicare la Tariffa e le Condizioni Corpi Veicoli Terrestri vigenti a quel momento. Qualora il Contraente non accetti le nuove Condizioni, può sottoscrivere nuova polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni.

ART. 38 – RINNOVO DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata, anche consegnata a mano, a mezzo fax o P.E.C. (disdette.carigeassicurazioni@postecert.it) almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dei precedenti commi.

ART. 39 – ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE

Veicoli a motore:

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

Natanti:

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

ART. 40 – NORME COMUNI

Si intendono valide ed operanti, in quanto espressamente richiamate dal presente articolo, le Condizioni Generali di Assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore relative ai seguenti articoli:

- Art. 17: Foro competente;
- Art. 18: Oneri a carico del Contraente;
- Art. 19: Rinvio alle norme di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

CAPITOLO I - INCENDIO E/O FURTO

ART. 41 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo o natante, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo o natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o natante stesso.

Salvo patto speciale, **l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie**, anche se stabilmente fissate sul veicolo. **Sono altresì esclusi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.**

ART. 42 – ESCLUSIONI INCENDIO E/O FURTO

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;**
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;**
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;**
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato nonché dei trasportati;**
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;**
- causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;**
- le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;**
- derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette, teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale;**
- derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza e per i ciclomotori adeguati congegni di bloccaggio.**

Art. 43 – SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro Furto o rapina, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.

Art. 44 – ANTIFURTO SATELLITARE

(concedibile solo ad autovetture)

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è protetta da antifurto satellitare, installato dalla casa costruttrice o da uno dei centri specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto e che tale antifurto è regolarmente attivato.

Qualora in caso di sinistro risulti che l'antifurto satellitare non sia stato installato, non sia funzionante al momento del sinistro o l'Assicurato non fornisca documentazione, richiesta dalla Società, attestante l'avvenuta installazione dell'antifurto satellitare e l'attivazione dello stesso al momento del sinistro, **verrà applicato uno scoperto del 30% sull'indennizzo.**

Il Contraente fruisce per la garanzia Incendio e Furto di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta della Società, a fornire la sopraccitata documentazione; la mancanza, incompletezza o irregolarità di quest'ultima costituisce dichiarazione inesatta e/o reticente, relativa a circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni assicurative in vigore.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E/O FURTO

(Automaticamente operanti quando sia prestata l'assicurazione incendio e/o furto)

Art. 45 – RICORSO TERZI

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. **La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 103.292,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.**

Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/ Contraente.

Art. 46 – VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. **I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

Art. 47 – DISBRIGO PRATICHE FURTO TOTALE CON AUTO IN SOSTITUZIONE

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi da AGA SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 telefonando al seguente numero verde 800-893407 oppure al numero di Milano 02-26609239 oppure, se non può telefonare, inviando un fax al numero 02.70630091.

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. **Il tipo di assistenza di cui necessita**
2. **Nome e cognome**
3. **Numero di polizza**
4. **Indirizzo del luogo in cui si trova**
5. **Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

1. DOCUMENTI P.R.A. A SEGUITO DI FURTO TOTALE

A seguito di furto totale del veicolo, **l'Assicurato potrà avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:**

- il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso
- il certificato di proprietà

comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

2. AUTO IN SOSTITUZIONE

In conseguenza di furto totale, incendio totale o rapina del veicolo, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1600 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 30 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a darne immediata notizia alla Centrale Operativa ed a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

Qualora per il veicolo sia prestato congiuntamente il "Servizio Assistenza" ed in particolare l'art. 27 "Auto in sostituzione" l'Assicurato potrà usufruire della prestazione, se necessario, cumulando i due massimali previsti.

ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

(Operanti in quanto risultino espressamente richiamate in polizza e purché sia stato pagato il relativo premio)

Art. 48 – EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo descritto in polizza da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché si sviluppi incendio o siano conseguenti a furto totale del veicolo con successivo ritrovamento.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, previsti dall'art. 43.

Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00.

Art. 49 – EVENTI SPECIALI (concedibile ad autovetture uso proprio o promiscuo ed in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti all'autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto indicati in polizza.

CAPITOLO II - GARANZIE PARTICOLARI A PACCHETTO

ART. 50 – PACCHETTO “A” - CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

1. CRISTALLI

La Società assicura i cristalli che delimitano l'abitacolo del veicolo, ad esclusione di fari e gruppi ottici, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. **Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società copre la Responsabilità Civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di Euro 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.

3. PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 155,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

4. TASSA AUTOMOBILISTICA (valida ed operante esclusivamente in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

La Società, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a' termini di polizza, non seguiti da ritrovamento, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente a quello del sinistro Incendio, Furto e/o Rapina, pari al rateo della tassa automobilistica - nonché delle eventuali sovrattasse - relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia all'Autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento della tassa o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso.

Art. 51 – PACCHETTO “B” - CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

1. EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa - sino ad un massimo di indennizzo indicato in polizza - ai danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato a seguito di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

Nel caso in cui il massimo di indennizzo indicato in polizza sia diverso dal valore commerciale del veicolo assicurato, tale massimale deve intendersi per evento e anno assicurativo. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, definito ai sensi dell'art. 28.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto, indicati in polizza e stabiliti per evento.

2. RIPRISTINO GARAGE (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 C.C.)

La Società rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura, pertinenza della residenza anagrafica, in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell'assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro la Società rimborsa l'importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell'assicurato.

3. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale e ne derivino danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito, essi saranno indennizzabili sino alla concorrenza di Euro 160,00.

Per ottenere l'indennizzo l'assicurato dovrà - entro e non oltre 5 giorni dal fatto - fornire gli elementi atti ad individuare il ferito accolto a bordo e documentare il trasporto producendo la dichiarazione resa dall'Amministrazione ospedaliera o dall'Autorità di Polizia.

La presente garanzia non è operante se il veicolo assicurato è un'autoambulanza o simile.

4. SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

5. DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso liquidando, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, un indennizzo sino alla concorrenza di Euro 110,00.

La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo il disposto degli articoli delle Condizioni Generali.

CAPITOLO III - KASKO

Art. 52 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di:

- 52/A forma completa: urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada;
- 52/B forma parziale: collisione con altro veicolo identificato; verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.

L'assicurazione copre i danni da colpa grave anche se provocati dall'assicurato.

Salvo patto contrario, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza.

Art. 53 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività;
- d) inquinamento e contaminazione;
- e) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- g) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- h) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- i) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- j) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";

- k) **alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;**
- l) **conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 52, primo comma;**
- m) **Inoltre, l'assicurazione non è operante se:**
 - **il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;**
 - **il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;**
- n) **causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.**

Art. 54 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

(Applicabile soltanto se espressamente richiamata in polizza, e sempreché sia stato pagato il relativo sovrappremio)

Art. 55 – EVENTI SPECIALI

La garanzia assicurativa è estesa ai danni diretti e materiali, comunque subiti dal veicolo assicurato in polizza, in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza **con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, previsti dall'art. 52/A.**

CAPITOLO IV/A - RITIRO PATENTE

Art. 56 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti norme previste dal Codice della Strada in vigore dall'1/1/1993:

- art. 142/9 - limite di velocità;
- art. 143/12 - posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- art. 145/11 - precedenza;
- art. 147/6 - comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148/16 - sorpasso;
- art. 149/5 - distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150/5 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 176/22 - comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- art. 179 - rottura del cronotachigrafo (esclusa manomissione).

Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell'importo giornaliero stabilito.

La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e **fino al massimo previsto in polizza** e considera il ritiro del documento, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza.

Art. 57 – SOGGETTO ASSICURATO

La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Art. 58 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende i danni:

- a) **verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;**
- b) **verificatisi in occasione dell'uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;**
- c) **avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente;**
- d) **avvenuti quando l'infrazione o l'incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;**
- e) **avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.**

SCELGO IO

- f) **L'assicurazione non è operante:**
- g) **se la patente venga definitivamente revocata;**
- h) **se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato;**
- i) **se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;**
- j) **nel caso di violazione degli artt. 222 e 223 del Codice della strada in vigore dall'1/1/1993, se l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.**

CAPITOLO IV/B – PATENTE PROTETTA

Art. 59 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione garantisce il Contraente persona fisica o giuridica contro il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti di decurtazione dei punti o di ritiro della patente di guida in seguito ad una o più infrazioni del Codice della Strada, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) la Società rimborserà, **entro il limite di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti patente decurtati all'Assicurato quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;**
- b) la Società garantirà, **entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni del Codice della Strada che azzerino il punteggio, **previa presentazione della documentazione idonea e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.**

Art. 60 – SOGGETTO ASSICURATO

La presente assicurazione è operante nei confronti del Contraente persona fisica o del Dipendente designato in polizza, se Contraente persona giuridica.

Art. 61 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- **se l'abilitazione alla guida venga ritirata in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall'Assicurato, Conducente o Contraente;**
- **se nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di ritiro dell'abilitazione alla guida, senza che tale circostanza sia stata resa nota alla Società;**
- **se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge;**
- **se l'Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data di contestazione della violazione.**
- **La garanzia non comprende i danni:**
 - **verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecite di rilevanza penale del contraente e/o assicurato e/o conducente;**
- **avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;**
- **avvenuti in conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida;**
- **avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.**

Art. 62 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l'Assicurato deve presentare all'Agenzia presso la quale è appoggiata la polizza il verbale di contestazione comminato dalle Autorità e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall'Autoscuola, dall'Ente o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

CAPITOLO V/A - INFORTUNI TOTALE GUIDATORE

Art. 63 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.

L'assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. E' operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalità permanente.

Per invalidità permanente deve intendersi quella stabilita con i medesimi criteri di cui al successivo art. 68, di grado pari o superiore al 50%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado inferiore al 50% non si procederà ad alcun indennizzo.

Al contrario in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% verrà corrisposto un indennizzo integrale, ovvero senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 64 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende gli infortuni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l'assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività;
- inquinamento e contaminazione; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- sofferti da persone portatori di apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- avvenuti quando l'incidente di circolazione che ha causato l'infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- avvenuti durante la guida di macchine agricole;
- avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore;
- sono altresì esclusi dall'assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.

Art. 65 – DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Art. 66 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 67 – MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida, in parti uguali agli eredi, la somma assicurata in caso di morte.

Art. 68 – INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 69 – CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso in caso contrario.

Il diritto di indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 70 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CAPITOLO V/B – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(non concedibile a veicoli adibiti a locazione senza conducente)

Art. 71 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente forma di assicurazione si intende operante per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso.

L'assicurazione è valida inoltre dal momento in cui il legittimo conducente sale a bordo del veicolo, fino a quando ne è disceso. È operante infine, limitatamente alle autovetture, anche per gli infortuni che egli subisca mentre attende, in caso di fermata, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, stabilita con i criteri di cui al successivo art. 75, di grado superiore al 3%. Perciò in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%.

Art. 72 – INDENNITÀ DA RICOVERO

In caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Società corrisponde, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio, l'indennità giornaliera, indicata in polizza, per i giorni in cui l'Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall'infortunio medesimo. Il giorno della dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non si computa ai fini della garanzia in questione.

Art. 73 – RIMBORSO SPESE MEDICHE

La Società rimborsa per ogni infortunio, per la durata della cura medica e comunque per un periodo massimo di 360 giorni dall'infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza, le spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché, sempre nel limite della somma indicata in polizza, le spese per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso. **Si intendono escluse le protesi** (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento) **e gli interventi chirurgici di natura estetica.**

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato o ai suoi eredi, dietro presentazione delle relative note, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Art. 74 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende gli infortuni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l'assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, imprudenza e negligenza grave, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- sofferti da persone portatori di apoplezia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinitismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;
- verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente;
- avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;

SCELGO IO

- avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- avvenuti quando l'incidente di circolazione che ha causato l'infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
- avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore;
- sono altresì esclusi dall'assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari.

Art. 75 – INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro, 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 76 – NORME COMUNI

Per la presente garanzia si intendono valide e operanti, in quanto espressamente richiamate dal presente articolo, le seguenti norme relative alla garanzia "Infortuni totale guidatore", di cui al Capitolo V/A delle Condizioni Speciali di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri:

- art. 65 – Definizione di infortunio;
- art. 66 – Criteri di indennizzabilità;
- art. 67 – Morte;
- art. 69 – Cumulo di indennità;
- art. 70 – Rinuncia al diritto di surrogazione.

CAPITOLO VI - TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 77 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del capitale assicurato indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni - corporali e/o materiali - cagionati da Terzi, e riferiti esclusivamente all'uso ed alla proprietà del veicolo o del natante descritti in polizza.

Sono comprese:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Art. 78 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Corpi Veicoli Terrestri", la presente garanzia viene prestata per le controversie insorte nel periodo di vigenza del contratto a condizione che anche il fatto generatore della controversia si sia verificato nel medesimo periodo.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 79 – PERSONE ASSICURATE

La presente garanzia è operante nei confronti del Contraente o del conducente o dei trasportati, quando agiscono per ottenere il risarcimento dei danni, come indicato nell'art. 77.

Art. 80 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La presente copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo o del natante;
- controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante;
- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
- istanza di dissequestro del veicolo o del natante in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro dell'abilitazione alla guida in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante.

Art. 81 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc);**
- **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;**
- **le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.**

Inoltre, la garanzia non è operante:

- a) se il veicolo o il natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;**
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o di navigazione;**
- c) se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza delle norme di comportamento in caso di incidente, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;**
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;**
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.Auto del veicolo o natante indicato in polizza;**
- f) per le controversie dell'assicurato nei confronti della Società in materia di Risarcimento Diretto;**
- g) per le controversie, ex art. 141 della Legge, del terzo trasportato nei confronti della Società, quale impresa assicuratrice del veicolo vettore che non sia responsabile o lo sia solo in parte.**

Art. 82 – LIMITI TERRITORIALI

La presente garanzia vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE, in Svizzera e nel Principato di Monaco.

Art. 83 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 84 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuta fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli Atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

Art. 85 – DIRITTO DI SCELTA

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale di cui all'art. 82, in caso di conflitto di interessi con la Società o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti la Società avvertirà l'Assicurato per iscritto.

Art. 86 – GESTIONE DEI SINISTRI

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente ai sensi di legge, che decideranno secondo equità.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società per iscritto avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SERVIZIO ASSISTENZA

ASSISTENZA AUTO

La Società Carige Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi da AGA SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può rivolgersi alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 telefonando al seguente numero verde 800-893407 oppure al numero di Milano 02-26609239 oppure, se non può telefonare, inviando un fax al numero 02.70630091.

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PRESTAZIONI

1. Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure effettua sul posto piccoli interventi di urgenza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private **sempreché sia stato autorizzato l'accesso.**

Qualora in caso di sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la Società tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.

2. Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora in caso di sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la Società, tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private **sempreché sia stato autorizzato l'accesso.**

3. Depannage - Intervento officina mobile **(prestazione valida solo in Italia)**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 1 "Soccorso stradale".

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

4. Informazione sulla rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

5. Informazioni telefoniche

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, **su richiesta dell'Assicurato,** fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, abilitazione alla guida, carta di circolazione).

6. Trasporto in autoambulanza

Qualora, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa, **previo accertamento del proprio medico,** invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino al presidio sanitario o al centro ospedaliero più vicino al luogo dell'infortunio o della malattia imprevista.

7. Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo alla residenza dell'Assicurato tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

8. Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Centrale Operativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

9. Anticipo spese mediche (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in viaggio, l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Operativa anticiperà per conto dell'Assicurato il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Spese mediche (prestazione valida solo all'estero)

Qualora, in viaggio, l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia imprevista, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche, prescritte a seguito di avvenuto ricovero ospedaliero, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede a pagare per conto dell'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, senza scoperto né franchigia.

Esclusioni per: malattia di gravidanza (salvo complicazioni sopravvenute nei primi sei mesi), malattie o infortuni non ancora consolidati ivi compresi i periodi di convalescenza, malattie a carattere cronico, protesi e cure di rieducazione, malattie o infortuni derivati dalla pratica di sports a livello agonistico, qualunque sinistro avvenuto in Italia.

10. Invio di un autista

Qualora in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo stesso, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.

11. Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno 16 ore di manodopera, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all'Assicurato la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Relativamente all'auto a noleggio, restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

12. Rientro di figli minori

Qualora, in viaggio, l'Assicurato accompagnato da figli minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a seguito di ricovero in un centro ospedaliero dovuto ad infortunio o malattia imprevista ed i figli restano senza l'assistenza di altre persone adulte, la Centrale Operativa metterà a disposizione dei minori, residenti in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di ritorno, per consentirgli di raggiungere la residenza in Italia, oppure metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa.

13. Consulenza medica

Qualora, in viaggio, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

14. Collegamento continuo con il centro ospedaliero

Qualora, in viaggio, l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia imprevista, sia ricoverato in ospedale o in casa di cura e chieda di essere seguito costantemente anche da casa ciò sarà possibile tramite un collegamento telefonico direttamente effettuato tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto.

Le notizie cliniche saranno comunicate alle persone indicate dall'Assicurato.

15. Prolungamento soggiorno

Qualora, in viaggio, in caso di infortunio o malattia imprevista l'Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non è in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un albergo per l'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate.

Al suo rientro deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.

16. Spese d'albergo

Qualora, in viaggio, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 520,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro e per anno assicurativo (Assicurato e trasportati).

17. Invio pezzi di ricambio

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

18. Rientro sanitario

Qualora, in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia imprevista, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica, infermieristica oppure di un familiare durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di infortunio o malattia imprevista verificatisi nei Paesi Europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

19. Rimpatrio salma

Qualora, in viaggio, a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma ed inumazione.

20. Anticipo spese di prima necessità

Qualora, in viaggio, in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

21. Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile.

La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

22. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale sino ad un massimo di Euro 1.100,00.

La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

23. Rimpatrio del veicolo (prestazione valida solo all'estero)

Qualora in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

24. Abbandono legale (prestazione valida solo all'estero)

Qualora, in alternativa alla prestazione 23 (Rimpatrio del veicolo), il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

25. Viaggio di un familiare (prestazione valida solo all'estero)

Qualora a seguito di infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per permettergli di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

26. Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art.103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

27. Auto in sostituzione (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un'officina, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1400 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Qualora per il veicolo sia prestata congiuntamente la garanzia "Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione" di cui all'Art.47 l'Assicurato, in conseguenza di furto totale, incendio totale o rapina del veicolo, potrà usufruire della prestazione, se necessario, cumulando i due massimali previsti.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di autocaravan e rimorchi in genere.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro fatto salvo quanto specificato nella prestazione n. 1 e 2 al 3° capoverso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Tutte le prestazioni non sono dovute per:

- stato di guerra dichiarato o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza;
- gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei in genere, atti di temerarietà;
- corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi;
- suicidio o tentato suicidio;
- dolo dell'Assicurato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

SCELGO IO

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

L'anticipo previsto nelle prestazioni 9, 17, 20, 21 e 22 è concesso compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, deve fornire, anche tramite persona da lui indicata, le garanzie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Centrale Operativa stessa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana